

**CO.RE.COM. CAL/FP**

**DETERMINA DIRETTORIALE N. 492 DEL 14-12-2016**

**ANNULLAMENTO DETERMINA DIRETTORIALE N. 208 DEL 17.05.2016**

**(Asmenet xxxxx/ Tim – Telecom Italia xxxx –  
utenza n. xxxxx e altre)**

**IL DIRETTORE**

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione del Comitato n. 234 del 17 luglio 2014, con cui è stata conferita al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/CONS, sopra citata;

DATO ATTO, inoltre, della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016, con cui il Comitato, oltre a confermare la delega ora citata, ha conferito allo stesso Direttore, la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

*RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: "al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale";*

VISTA l'istanza, acquisita al prot. Agcom n. 39023 del 22 aprile 2016, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento dell'Agcom per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

DATO atto della circostanza che, l'Agcom si è ritenuta incompetente a decidere la predetta controversia, stante la richiamata Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009, e per tale motivo l'istante ha inoltrato una nuova istanza per la definizione della controversia, acquisita al protocollo di questo Co.re.com. n. 39324 bis del 6 agosto 2015;

VISTO l'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 1199/1971, che fissa un principio generale la cui validità travalica i confini in cui è ammesso il ricorso amministrativo, secondo il quale, ogni istanza, e non solo i ricorsi in senso tecnico, rivolta ad un organo amministrativo incompetente deve essere trasmessa d'ufficio all'organo competente, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza (si vedano, tra le altre, Cass. sent. n.4773 del 27 febbraio 2009, Tar Piemonte sent. n. 1136 del 25 ottobre 2013);

VISTO l'art. 21 *nonies* della legge 241 del 1990 e dato atto che l'istanza presso l'Agcom è stata presentata nei termini previsti dal Regolamento.

Per tutto quanto sopra esposto,

## DETERMINA

- 1) L'annullamento, ex art. 21 *nonies* della legge 241 del 1990, della Determinazione direttoriale n. 208/RO/2016 del 17 maggio 2016, e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento a riavviare il procedimento, scaturente dalle istanze prot. Agcom n. 39023 del 22 aprile 2016 e prot. Co.re.com. Calabria n. 39324 bis del 6 agosto 2015;
- 2) La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sia sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria,

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Avv. Fortunata Pizzi

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria  
F.to Avv. Rosario Carnevale